



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n° 2677/20  
 Depositata il 05 AGO 2021  
 Repertorio n°  
 Cronologico n° 8/94/21

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore avv. Ciro Gaudino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 449/2029 RAC promossa da:

A **[REDACTED]**, (CF: **[REDACTED]**) res.te in **[REDACTED]** alla Via Roma n. 13 ed elett.te dom.to in **[REDACTED]** alla Via Della Noce n. 5 presso lo studio dell'avv. Cristiano Ceriello che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

**CONTRO**

**PREFETTURA DI SALERNO - UTG**, in persona del Prefetto p.t., con sede in P.zza Amendola, Salerno;

- resistente contumace-

Oggetto: Opposizione a verbale di contestazione SCV/0006146

**CONCLUSIONI**

Come da atti e verbali di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Non si provvede alla descrizione analitica dei fatti ma solo ad una sintetica esposizione del procedimento introduttivo da parte attrice in virtù degli artt. 45 e 52 della legge 69 del 18.06.2009.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Nel caso di specie, la rilevazione automatica dell'illecito stradale di cui al verbale impugnato, è stata effettuata in modalità automatica con apparecchiatura SICV, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale. Tale sistema di rilevazione,

Sentenza nr	.....
RAC	.....
CRON.	.....
REP.	.....
IN DEC.	.....
PUBB.	.....
Oggetto	.....
	.....

richiede, al fine di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature. La verifica periodica, in base all'art. 4 del D.M. 29.10.97 deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale. Invero, "la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. del 29/10/97 alcuni tipi di apparecchi utilizzati in modalità senza il controllo diretto dell'operatore di polizia stradale devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell'art. 4 richiamato D.M., deve essere effettuata a cura del costruttore con decadenza al massimo annuale" (Corte di Cassazione Sentenza n°29334/08). Tanto premesso, va rilevato che nessuna documentazione è stata prodotta dalla resistente, ossia nessuna certificazione dell'avvenuta taratura né che essa sia stata effettuata con la cadenza annuale prevista dalla norma. Sul punto si osserva che il preventivo controllo è indispensabile in quanto la misurazione della velocità costituisce un accertamento irripetibile, pertanto, in assenza di idonea procedura di taratura o prova della stessa, tale misurazione non può essere attendibile e, quindi, non è idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo. Rimanendo contumace la resistente non ha adempiuto all'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito contestato; difatti, innanzi alle contestazioni dell'opponente è onere dell'ente o P.A. opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa (Cass. Civ. Sez. III del 15.04.1999 n. 3741 Cass. Civ. Sez. I del 26.06.1992 N. 8031; Cass. Civ. Sez. I del 29.12.1989 n. 5826). Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza n.113 del 29 /04/2015 "ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.45, co.6 del dlgs. 30 aprile n.285 (nuovo codice della strada) nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature

impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura". In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza (Cass. II sez. civ. Sent. n.14543/16 del 15.07.2016) affermando "il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità". Inoltre, la semplice "dicitura che l'apparecchiatura è debitamente omologata e revisionata" non soddisfa le esigenze di affidabilità dell'omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 45 comma 6 C.d. S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura (Corte di Cassazione sezione VI Civile - Ordinanza 4 dicembre 2019 - 18 giugno 2020, n. 11776). Nel caso in esame la Prefettura resistente non ha depositato il certificato di taratura, pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il verbale n. SCV/0006146886 notificato al ricorrente in data 16.12.2019 va annullato. Tutti gli altri motivi di opposizione restano assorbiti.

#### P.Q.M.

Il Giudice di pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **AUGUSTINO COSTANTINO** così provvede:

Accoglie il ricorso come da Ordinanza della Cassazione n. 11776/2020 atteso che la sola affermazione di regolarità sostanziale e formale non giustifica la legittimità dell'atto impugnato. Condanna parte resistente alle spese e competenze del giudizio che liquida in €. **2000** oltre spese generali IVA e CPA se dovute con attribuzione al legale antistatario.

Nocera Inferiore, 26/11/2020

Il Giudice di Pace  
(avv. **Ciro Gaudino**)

Depositata in Cancelleria in data

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 05 NOV 2021  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Cira Gaudino